



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1909

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya

(Approvato dal Senato – A.S. 1088)

N. 33 – 23 luglio 2019



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1909

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del
Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi,
Kenya

(Approvato dal Senato – A.S. 1088)

N. 33 – 23 luglio 2019

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KENYA RELATIVO AL CENTRO SPAZIALE LUIGI BROGLIO - MALINDI, KENYA, CON ALLEGATO E PROTOCOLLI ATTUATIVI, FATTO A TRENTO IL 24 OTTOBRE 2016-	4 -
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 6 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1909
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Commissione competente:	III Commissione

PREMESSA

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato - ha ad oggetto la Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016.

Il testo riproduce l'AC 4717 della XVII legislatura, presentato in prima lettura alla Camera, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.

Come evidenziato nella RT, l'Accordo in esame sostituisce il precedente Accordo intergovernativo tra Italia e Kenya relativo alla base di lancio e controllo di satelliti di San Marco-Malindi, in Kenya, con Allegato, entrato in vigore il 14 marzo 1995¹.

L'Accordo del 1995 non è stato oggetto di autorizzazione legislativa di ratifica. Come si evince dalla Premessa l'Accordo è stato prorogato con scambio di Note verbali; la relazione tecnica informa che l'ultima proroga è scaduta il 31 ottobre 2016.

Il testo in esame è corredato di relazione tecnica. Nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato, il Governo ha messo a disposizione una Nota tecnica² e ha fornito ulteriori chiarimenti³, dei quali si dà conto nel presente dossier.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ pubblicato sulla G.U. n. 88 del 15 aprile 1996.

² Seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 9 aprile 2019.

³ Seduta della 5ª Commissione (Bilancio) del 10 aprile 2019.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016

L'Accordo in esame si compone di diciotto articoli e definisce gli strumenti per dare concretezza alle aree di collaborazione inerenti l'Accordo.

L'articolo I definisce i termini utilizzati nel testo dell'Accordo. In particolare, i Protocolli attuativi⁴ a corredo vengono definiti strumenti stipulati al fine di implementare i settori di cooperazione.

L'articolo II fornisce le specifiche della Base in merito alle sue pertinenze ed alla sua destinazione d'uso ed individua i campi di cooperazione.

L'articolo III delinea ulteriori aree e forme di cooperazione tra le Parti, tra le quali: il potenziamento dell'attività dell'Agenzia che il Governo della Repubblica del Kenya istituirà per occuparsi di attività di ricerca, e applicazioni, tecnologia e scienza nel settore spaziale e aerospaziale; l'istituzione in Kenya di un centro regionale per l'osservazione della Terra e l'attuazione di programmi di formazione per cittadini keniani.

L'articolo IV disciplina il Consiglio ministeriale congiunto, organo responsabile per gli indirizzi di politica strategica riguardanti la Base e le rimanenti aree di cooperazione. Vengono, altresì, designati gli Enti responsabili per l'attuazione dell'Accordo, rispettivamente il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per parte italiana ed il Ministro con responsabilità per la difesa per parte keniana.

Viene poi disciplinato il funzionamento del comitato direttivo congiunto, per facilitare l'attuazione del presente Accordo, per cui le Parti si alterneranno alla Presidenza (articolo V) e l'organo di gestione congiunta della base (articolo VI).

La gestione della Base viene affidata ad un Direttore nominato dal Governo italiano tramite l'ASI, responsabile, tra l'altro, della gestione quotidiana delle attività della Base e della sua sicurezza, mentre il Vice-Direttore sarà nominato dal Kenya. Il Governo italiano potrà assumere o distaccare personale tecnico presso la Base e, analogamente, il Governo keniano potrà distaccare personale tecnico, previo accordo tra le parti. Il personale con profilo non tecnico sarà reclutato tra la popolazione locale opportunamente selezionata (articolo VII).

All'articolo VIII sono definite prerogative ed obblighi del Governo italiano. In particolare, il Governo italiano dovrà provvedere alla nomina dei rappresentanti italiani negli organi di Governo (Consiglio, Comitati e Board), nonché, per il tramite dell'Agenzia spaziale italiana:

⁴ Che la traduzione non ufficiale indica come "Accordi attuativi", mentre il disegno di legge indica, all'articolo 1, come "Protocolli attuativi".

- alla nomina del Direttore della Base, dello staff scientifico di cui all'articolo VII dell'Accordo;
- a sostenere i costi operativi per il funzionamento quotidiano della Base, essendo altresì responsabile per le infrastrutture e la connessione alla rete internazionale nonché per i programmi e le attività spaziali;
- a contribuire al costo dell'istituzione e del funzionamento del Centro regionale per l'osservazione della Terra di cui all'articolo III;
- alla corresponsione al Kenya della somma annuale di 250.000 USD per l'utilizzo dei terreni messi a disposizione per la Base, con un incremento quinquennale di 50.000 USD e compensazioni aggiuntive nel caso di ulteriori acquisizioni di terreni;
- al versamento alla controparte del 50 per cento dei profitti derivanti da contratti con Terzi per i servizi commerciali forniti dalla Base;
- alla raccolta da Terzi e al versamento al Kenya di una quota annuale pari a 50.000 USD per l'utilizzo della Base, quota soggetta a revisione ogni cinque anni.

Sono altresì previsti ulteriori obblighi già contemplati dal precedente Accordo del 1995 – prorogato fino al 2016.

Al successivo articolo IX sono definite prerogative e obblighi del Governo keniano, che oltre a quanto indicato all'articolo VII, tra l'altro si impegna:

- assicurare, sotto il profilo della sicurezza, un efficace funzionamento della Base, nonché la protezione di beni e delle persone che ivi si trovano;
- fornire l'autorizzazione al lancio di satelliti e piattaforme suborbitali;
- valutare per l'approvazione l'utilizzo di tutte le attrezzature destinate ad essere utilizzate presso la Base;
- favorire il *leasing* o la messa a disposizione di terreni aggiuntivi per l'espansione della Base;
- fornire al Governo italiano aggiornamenti, con periodicità annuale, sulle attività di cooperazione oggetto dell'Accordo, da sottoporre al Comitato di Gestione congiunta della Base.

Si segnala che rispetto al precedente Accordo, non è riprodotta la previsione di una serie di esenzioni fiscali - relative a attrezzature destinate a essere usate nella base, masserizie importate e ai lavoratori impiegati presso la base - previste all'articolo IV, comma 9 dell'Accordo del 1995.

L'articolo X regola l'utilizzo della Base da parte di Terzi.

L'articolo XI regola il risarcimento degli eventuali danni arrecati a persone o cose all'interno o all'esterno della Base a seguito delle attività ad essa connesse. In particolare, esso sarà a carico del Governo italiano sempreché non ci si trovi in presenza di colpa grave, atto o omissione intenzionale della controparte. Inoltre, l'Italia è tenuta, attraverso l'ASI, a

stipulare opportune polizze assicurative con compagnie riconosciute dalle autorità locali: quest'ultima previsione riproduce un'analogia disposizione dell'Accordo del 1995.

L'articolo XII prevede le verifiche e le ispezioni effettuate dal Governo keniano per assicurare la conformità del funzionamento della Base con le disposizioni dell'Accordo.

L'articolo XIII disciplina lo scambio delle informazioni relative all'Accordo alle regolamentazioni.

L'articolo XIV affida la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione o dall'interpretazione dell'Accordo alla consultazione tra le Parti; in caso di impossibilità a risolvere la disputa da parte degli Organi preposti o tra i due Governi, si applicherà l'arbitrato internazionale.

L'articolo XV dispone che - in ottemperanza a quanto previsto dall'Accordo del 1995 - alla scadenza od in caso di risoluzione del presente Accordo, ovvero in un periodo formalmente concordato in seno al Consiglio, la proprietà di tutti i diritti e dei beni presso la Base venga trasferita al Governo della Repubblica del Kenya. Il Governo italiano conserverà la proprietà dei beni e delle attrezzature nel corso della validità dell'Accordo, mentre il terreno resterà di proprietà del Governo keniano, che non potrà assoggettare i beni della Base ad alcuna forma di sequestro o requisizione.

Tutte le attività connesse al funzionamento della Base sono regolate in conformità con le leggi keniane; l'esecuzione dell'Accordo dovrà tenere conto degli obblighi internazionali delle Parti, in particolare, per l'Italia, quelli derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea (articolo XVI).

Infine, sono riportate le disposizioni relative a modifiche e revisioni dell'Accordo (articolo XVII) nonché il procedimento per l'entrata in vigore, la durata di 15 anni e l'efficacia di eventuali denunce e cessazioni (articolo XVIII).

ARTICOLO 3 del disegno di legge di ratifica

Clausola di neutralità

La norma prevede testualmente che “Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Agli oneri derivanti dalla legge medesima si provvede nell’ambito del bilancio ordinario dell’Agenzia spaziale italiana.”

La relazione tecnica afferma che l'ASI sostiene già a legislazione vigente oneri finanziari in relazione alle attività del “Luigi Broglio” Malindi Space Center (BSC), come da relativo Accordo intergovernativo del 14 marzo 1995, scaduto nel 2010 e prorogato da ultimo al 31 ottobre 2016 nelle more della stipula del nuovo accordo internazionale.

In particolare, per l'attuazione del predetto accordo l'ASI ha pianificato spese annuali per la gestione ordinaria del BSC, pari, in media, a circa 9.200.000 euro (come da Piano Triennale ASI 2016 - 2018). Inoltre, relativamente allo stesso triennio, l'ASI ha pianificato una spesa *una tantum* pari a 6.400.000 euro per inderogabili lavori di adeguamento delle infrastrutture a fini di sicurezza della Base (a fronte della nota situazione generata dagli episodi di terrorismo nel Paese).

Con il nuovo Accordo oggetto di ratifica, che riprende e aggiorna i contenuti del precedente, alle spese sopra evidenziate se ne aggiungono ulteriori relative all'attuazione delle disposizioni previste nel nuovo Accordo oltre che nei cinque 'Protocolli attuativi' quantificabili come segue:

A) Nuovi costi annui associati all'Accordo intergovernativo: euro 220.100 annui

- incremento onere canone affitto del terreno ex art. VIII, par. 5, lett. d): euro 186.000 (tale importo sarà incrementato di USD 50.000 ogni 5 anni);
- costi di missione del personale italiano impegnato nei Board (articoli 4-6): euro 34.100. Tali costi sono stati stimati in ragione del numero delle prevedibili riunioni dei diversi organi di *governance* del Centro - *Joint Council of Ministers, Joint Steering Committee, Joint Management Board* - che si assume coinvolgeranno complessivamente in media 11 unità all'anno per missioni di tre giorni ciascuna con oneri unitariamente stimabile in:
 - Costo hotel: euro 120;
 - pasti: euro 80;
 - viaggi: euro 2.500.

B) Nuovi costi annui associati ai cinque accordi attuativi: euro 580.200 annui

Per le attività descritte nei protocolli attuativi, tutte relative a forme di cooperazione con il Kenya, l'ASI ha provveduto a stanziare i seguenti importi quale limite massimo di spesa:

- Protocollo attuativo “sulle attività di istruzione e formazione” (articoli 3-4): euro 200.000 (*borse di studio che saranno assegnate nei limiti dell'importo stanziato*);
- Accordo attuativo “Centro Regionale Osservazione Terra” (articoli 3-4): euro 190.000 (*fornire, mantenere e operare le strutture del Centro, assistenza in attività di supporto all'utenza ecc.*);
- Protocollo attuativo "Dati scientifici e osservazione della Terra" (articoli 3-5): euro 50.000 (*ampia diffusione dei prodotti, technology transfer, data storage ecc.*);
- Protocollo attuativo "supporto all'Agenzia Keniota" (articoli 3-4): euro 40.200 (*assistenza tecnica, stage e formazione per i dipendenti, conferenze ecc.*);
- Protocollo attuativo sulla “Telemedicina” (articoli 3-4): euro 100.000 (*sostegno alla creazione di punti accesso all'infrastruttura, fornitura apparecchiature di telecomunicazione e telecardiologia, ecc.*).

Totale annuo di euro 800.300.

Per far fronte ai predetti maggiori oneri predisposti con delibere n. 64/2016 del 23 maggio 2016 e n. 183/2016 del 7 novembre 2016, l'Agenzia spaziale italiana ha finalizzato stanziamenti annuali complessivi per euro 800.300, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente. L'incremento del canone di affitto del terreno per 50.000 USD previsto ogni cinque anni sarà stanziato nella relativa programmazione finanziaria ASI e coperto con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'acquisizione di ulteriori terreni, del tutto eventuale, di cui alla lettera e) dell'articolo VIII, paragrafo V dell'Accordo potrà essere effettuata esclusivamente nei limiti delle risorse ASI disponibili a legislazione vigente.

Tutti i costi sopra evidenziati ricadranno a carico dell'ASI che vi farà fronte, nella sua autonomia, nell'ambito del proprio bilancio ordinario.

Pertanto, conclude la relazione tecnica, dall'applicazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame parlamentare presso il Senato, **il Governo** ha trasmesso una Nota tecnica nella quale si afferma, fra l'altro, che:

- l'ASI ha confermato con nota prot. 2017 /106 del 17 marzo 2017 la sostenibilità del provvedimento in oggetto nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente;
- per quanto concerne il valore dei costi connessi all'incremento del canone di affitto del terreno di cui all'articolo VIII, par. 5, lett. d) dell'Accordo, l'importo quantificato afferisce al controvalore in euro dell'incremento del canone attualmente versato sulla base del vigente Accordo fino all'importo di 250.000 USD annui previsti nel nuovo Accordo oggetto della ratifica in esame, determinando pertanto un nuovo onere annuo di 186.000 euro;
- in merito all'incremento di 50.000 USD del canone di affitto del terreno previsto ogni cinque anni, allo stesso si provvederà nella relativa programmazione finanziaria ASI con le risorse disponibili a legislazione vigente;
- per quanto concerne infine la richiesta di chiarimenti sull'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo (sostegno allo sviluppo dell'area di Ngomeni), dallo stesso non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che tali attività, del tutto eventuali, andranno in ogni caso congiuntamente concordate tra le Parti, si provvederà nell'ambito del bilancio ordinario dell'ASI. Si rinvia in ogni caso, per ulteriori elementi all'ASI e al MIUR.

Inoltre, nella seduta della 5^a Commissione del 10 aprile 2019, il rappresentante del Governo ha fornito i seguenti **chiarimenti**.

In relazione all'art. 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, è stato confermato che nel bilancio dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 800.300 euro annui per il triennio 2019-2021, derivanti dall'attuazione dell'Accordo Intergovernativo in questione.

L'apparente discordanza tra l'ammontare annuo di 250.000 USD, indicato nell'articolo, e l'importo di 186.000 euro, quantificato nella relazione tecnica, deriva dalla corrispondenza di quest'ultimo ammontare alla sola somma aggiuntiva rispetto al precedente Accordo, pari a 200.000 USD (convertiti al tasso di cambio 1 USD = 0,918) che costituiscono il costo incrementale che ASI sosterrà per l'affitto dei terreni derivante dal nuovo Accordo. Al riguardo, l'ASI ha confermato che nel proprio bilancio esiste la disponibilità per fare fronte al costo complessivo di 250.000 USD annui per il triennio 2019-2021.

Con riferimento alle modalità di copertura dei costi connessi al previsto incremento del canone di affitto del terreno, pattuiti in 50.000 USD annui, con revisione ogni cinque anni, l'ASI dovrà impegnarsi a prevederne la relativa copertura nel VI esercizio finanziario successivo a quello di ratifica dell'Accordo stesso.

In relazione ai criteri di quantificazione dei costi di missione del personale, è stata confermata la stima di 11 unità all'anno per tre giorni relativi ai tre Board previsti dall'Accordo (*Joint Council of Ministers, Joint Steering Committee, Joint Management Board*) ipotizzando, dunque, 33 giorni/anno di missione, quantificati sulla base del vigente disciplinare ASI relativo alle missioni del personale all'estero.

Per quanto attiene all'eventuale portata finanziaria dell'articolo III, paragrafo 6, dell'Accordo, che prevede lo sviluppo dell'area di Ngomeni (contea di Kilifi), viene precisato che tali costi non rientrano nel bilancio ordinario dell'ASI, spettando alle valutazioni del competente Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI).

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'Accordo in esame – concernente il Centro spaziale Luigi Broglio di Malindi in Kenya, gestito dall'Agenzia spaziale italiana (ASI) - è volto a rinnovare, con modificazioni, il precedente Accordo del 1995 di pari oggetto: l'Accordo del 1995 non è stato oggetto di autorizzazione legislativa di ratifica e la sua ultima proroga è scaduta il 31 ottobre 2016.

L'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede, da un lato, che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'altro, che agli oneri derivanti dalla legge medesima si provveda nell'ambito del bilancio ordinario dell'Agenzia spaziale italiana.

L'attività del Centro spaziale di Malindi è comunque proseguita anche dopo la scadenza dell'ultima proroga: come si evince dalla Relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'ASI per l'esercizio 2017 (ultimo esercizio disponibile) (Doc XV, n. 120, XVIII Legislatura), infatti, anche nel 2017 l'ASI ha continuato a sostenere varie spese per il Centro. In particolare, per l'esercizio 2017, si rileva un incremento delle spese che – dopo essere diminuite nel periodo 2013-2016 da 9,0 mln a 7,8 mln di euro – giungono a 14,1 milioni per effetto di spese *una tantum*: i dati programmatici forniti dalla relazione tecnica sono coerenti con i dati di consuntivo forniti dalla Relazione al Parlamento.

La relazione tecnica, nel quantificare gli effetti finanziari imputabili all'Accordo in esame, li suddivide in due categorie: alcuni derivano da previsioni dell'Accordo del 1995 riprodotte nel nuovo Accordo, altri, invece, derivano da previsioni introdotte in quest'ultimo *ex novo*.

Per quanto riguarda la prima categoria, la relazione tecnica si limita a fornire i costi medi del complesso degli oneri attribuibili all'Accordo del 1995: a tali spese il disegno di legge di ratifica, come visto, non attribuisce effetti per la finanza pubblica. In proposito, dunque, pur rilevando che l'operatività del Centro è proseguita anche nelle more del rinnovo dell'Accordo, andrebbe chiarito se la loro neutralità dipenda dal fatto che tali oneri siano considerati già scontati a legislazione vigente. In caso affermativo, nell'evidenziare che non risulta chiaro quale sia la fonte normativa sulla cui base gli stessi siano già finanziati, si evidenzia che, secondo la stessa RT tali risorse risulterebbero comprese in quelle reperibili nel bilancio dell'ASI. Occorrerebbe quindi un chiarimento riguardo al carattere permanente di tali risorse e alla effettiva disponibilità delle stesse, tenendo conto delle complessive esigenze di spesa dell'Agenzia.

Si fa presente in proposito che la RT si limita ad indicare l'onere complessivo già finanziato a carico del bilancio dell'ASI, senza precisare in dettaglio le varie voci di spesa che concorrono a determinarlo né a precisare la natura e le finalità delle risorse utilizzate per farvi fronte.

La stessa RT dà conto inoltre di spese *una tantum* verificatesi nel triennio 2016-2018: anche con riguardo all'eventualità che dette spese possano ripresentarsi in futuro andrebbe acquisito un chiarimento nonché la conferma della disponibilità di risorse con cui farvi fronte.

Per quanto riguarda la seconda categoria di spese, relativa ai nuovi obblighi previsti dall'Accordo in esame (che include l'incremento del canone annuo di affitto dei terreni, l'adeguamento quinquennale del predetto canone, le spese di missione del personale, gli oneri per gli Accordi attuativi, per un totale di 800.300 euro annui, per i quali non viene esplicitata la decorrenza), si prende atto degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Si rileva tuttavia che il disegno di legge (art. 3, comma 1, secondo periodo) pone detti oneri a carico del bilancio dell'ASI (inclusa nell'elenco Istat). In proposito, nel rilevare che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009), si evidenzia che la RT non fornisce dati ed elementi che consentano di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse in questione

nel bilancio ASI, senza incidere su attività già avviate o programmate a legislazione vigente. Tale disponibilità appare infatti condizionata alla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell’Agenzia ovvero alla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio.

Andrebbe inoltre verificata l’utilizzabilità delle risorse in questione per le finalità in esame per l’intero periodo di applicazione dell’Accordo.

Inoltre, ferme restando le predette osservazioni di carattere generale, per quanto riguarda più dettagliatamente talune delle quantificazioni operate dalla RT:

a) si segnala che il nuovo Accordo non riproduce la previsione di una serie di esenzioni fiscali a vantaggio dell’ASI - relative ad attrezzature destinate a essere usate nella base – già previste, invece, all’articolo IV, comma 9 dell’Accordo del 1995. Da ciò potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri che la relazione tecnica non sembra considerare.

Ad esempio nella sopra citata Relazione al Parlamento si legge che l’incremento della spesa per il 2017 è stato dovuto, fra l’altro, al “pagamento dei dazi doganali per importazione in Kenya del sistema d’antenna MLD-2B-1-074-09-0”;

b) andrebbe chiarito se e in quali termini la quantificazione riportata nella RT abbia tenuto conto delle fluttuazioni del cambio euro-dollaro;

c) per quanto concerne la nomina del direttore per la gestione della Base (art. VII), si osserva come né l’Accordo, né la RT diano indicazioni relative alla previsione di gettoni o compensi da corrispondere all’incaricato. Sul punto andrebbero acquisiti chiarimenti da parte del Governo.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 3 del disegno di legge di ratifica reca una clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, altresì, che agli oneri derivanti dalla legge di ratifica si provveda nell’ambito del bilancio ordinario dell’Agenzia spaziale italiana. In proposito, dal punto di vista formale, si potrebbe valutare l’opportunità di riformulare la clausola di invarianza finanziaria prevedendo che all’attuazione della legge si provvede nell’ambito del bilancio ordinario dell’Agenzia spaziale italiana, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.